

## Testo vigente

### LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2017, n. 34

Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019.

( B.U. 04 dicembre 2017, n. 128 )

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

## Sommario

### Capo I Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019

[Art. 1 \(Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2016 risultanti dal Rendiconto generale\)](#)

[Art. 2 \(Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2016 risultanti dal Rendiconto generale\)](#)

[Art. 3 \(Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016\)](#)

[Art. 4 \(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2016\)](#)

[Art. 5 \(Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto\)](#)

[Art. 6 \(Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2016\)](#)

### Capo II

Disposizione in materia di entrate e di spese. Modificazioni di disposizioni legislative

[Art. 7 \(Disposizioni per la riduzione del debito pregresso\)](#)

[Art. 8 \(Autorizzazione alla vendita anticipata di alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata\)](#)

[Art. 9 \(Registrazione delle agevolazioni Irap\)](#)

[Art. 10 \(Disposizioni per l'utilizzo delle risorse svincolate ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 3 agosto 2017, n. 123\)](#)

[Art. 11 \(Disposizioni finanziarie per l'anno 2017 concernenti il riordino di cui alla legge 56/2014\)](#)

[Art. 12 \(Modifiche alla l.r. 13/2017\)](#)

[Art. 13 \(Disposizioni per la specifica destinazione delle entrate in conto capitale non aventi natura ricorrente\)](#)

[Art. 14 \(Incorporazione nell'INRCA del presidio ospedaliero SS. Benvenuto e Rocco di Osimo\)](#)

[Art. 15 \(Modifica alla l.r. 10/2007\)](#)

[Art. 16 \(Modifiche alle l.r. 34/1988, 20/2001 e 14/2003\)](#)

[Art. 17 \(Modifiche alla l.r. 14/2015\)](#)

[Art. 18 \(Modifiche alla l.r. 23/1995\)](#)

[Art. 19 \(Modifica alla l.r. 19/2015\)](#)

[Art. 20 \(Riconoscimento di debito fuori bilancio\)](#)

[Art. 21 \(Disposizioni di razionalizzazione della spesa\)](#)

[Art. 22 \(Finalizzazione di spesa\)](#)

[Art. 23 \(Commissione di esame per il rilascio del certificato di idoneità all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici.](#)

[Modifica alla l.r. 30/1996\)](#)

[Art. 24 \(Modifiche alla l.r. 45/1998\)](#)

[Art. 25 \(Modifica alla l.r. 33/2014\)](#)

CAPO III Variazione al Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019. Disposizioni finanziarie

[Art. 26 \(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa 2017/2019\)](#)

[Art. 27 \(Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 35/2016](#)

["Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017/2019 della Regione Marche – legge di stabilità 2017" e alla tabella A allegata alla l.r. 36/2016 "Bilancio di previsione 2017/2019"\)](#)

[\(Allegati\)](#)

[Art. 29 \(Dichiarazione d'urgenza\)](#)

[Allegati](#)

## **Capo I Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019**

### **Art. 1**

*(Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2016 risultanti dal Rendiconto generale)*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2016, già iscritti nello stato di previsione delle entrate del Bilancio 2017 per l'importo presunto di euro 3.258.841.758,31, sono stati rideterminati in euro 2.136.780.492,91 in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2016.

### **Art. 2**

*(Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2016 risultanti dal Rendiconto generale)*

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2016, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2017 per l'importo presunto di euro 2.520.000.569,78, sono stati rideterminati in euro 1.974.832.681,38 in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2016.

### **Art. 3**

*(Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016)*

1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016, già iscritta nello stato di previsione delle entrate del Bilancio 2017 per l'importo presunto di euro 515.174.276,44 si determina, per effetto delle risultanze del Rendiconto dell'anno 2016, nell'importo di euro 395.570.512,17 presso il Tesoriere della Regione.

### **Art. 4**

*(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2016)*

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge di approvazione del rendiconto generale della gestione 2016 (legge regionale 8 novembre 2017, n. 31

“Rendiconto generale della Regione per l’anno 2016”), è quantificato in euro 478.010.685,60. L’ammontare relativo alle quote vincolate e accantonate applicate alla competenza 2017 è pari a euro 853.382.082,58. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli il disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2016 è determinato in euro 375.371.396,98 interamente imputato a debito autorizzato ma non contratto.

#### **Art. 5**

*(Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)*

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2016, l.r. 31/2017, il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 375.371.396,98.

#### **Art. 6**

*(Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2016)*

1. Gli importi dei mutui da riautorizzare di cui alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36 (Bilancio di previsione 2017-2019), per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono rideterminati in complessivi euro 375.371.396,98, secondo le risultanze del conto consuntivo, come di seguito specificato:

- a) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 41.279.930,52 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 41.208.566,92;
- b) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 54.170.924,91 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera b), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 53.511.209,00;
- c) relativamente all’anno 2007 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 51.056.400,29 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera c), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 49.773.505,41;
- d) relativamente all’anno 2008 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 61.370.186,69 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 59.503.509,31;
- e) relativamente all’anno 2009 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 51.793.040,91 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera e), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 50.341.929,59;
- f) relativamente all’anno 2010 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 47.837.118,44 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 46.296.233,31;
- g) relativamente all’anno 2011 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 12.617.279,48 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera g), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 11.915.215,64;
- h) relativamente all’anno 2012 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 14.132.255,06 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera h), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 13.341.252,91;
- i) relativamente all’anno 2013 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 5.813.713,35 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera i), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 5.757.972,52;
- j) relativamente all’anno 2014 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 13.892.229,07 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera j), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 13.751.371,29;
- k) relativamente all’anno 2015 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro

30.120.337,01 per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera k), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 29.970.631,08;

l) relativamente all'anno 2016 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 35.000.000,00 per effetto dell'articolo 8, comma 1, lettera k), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 0.

## **Capo II**

### **Disposizione in materia di entrate e di spese. Modificazioni di disposizioni legislative**

#### **Art. 7**

*(Disposizioni per la riduzione del debito pregresso)*

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016, l.r. 31/2017, la quota accantonata del risultato di amministrazione di euro 25.000.000,00 destinata alla riduzione del debito autorizzato e non contratto è iscritta al "Fondo per la riduzione del debito pregresso".

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 468-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) la copertura del Fondo di cui al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 20, Programma 03.

3. Il fondo istituito ai sensi del comma 1 non è utilizzabile né per l'imputazione di atti di spesa né per variazioni di Bilancio in quanto destinato alla compensazione della riduzione del debito autorizzato e non contratto iscritto a carico del Titolo VI Tipologia 003 Categoria 001 dello stato di previsione dell'entrata da registrarsi al termine dell'esercizio 2017.

4. L'esito della riduzione di cui al comma 1 sarà certificato con il Rendiconto generale per l'anno 2017.

#### **Art. 8**

*(Autorizzazione alla vendita anticipata di alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata)*

1. I soggetti pubblici o privati attuatori di interventi di edilizia agevolata, che hanno fruito di contributi per la realizzazione di immobili destinati alla locazione per il periodo di tempo stabilito dal Piano regionale di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), possono concludere con gli inquilini contratti di compravendita anticipata dei singoli appartamenti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la vendita anticipata viene conclusa su richiesta del titolare del contratto di locazione che risulti residente nell'abitazione da almeno quattro anni, conformemente alle disposizioni stabilite per l'individuazione dei beneficiari degli appartamenti medesimi;

b) alla data del trasferimento della proprietà l'acquirente, unitamente agli altri componenti il nucleo familiare ovvero la formazione sociale di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), deve possedere i requisiti soggettivi richiesti dalla vigente normativa regionale per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica agevolata;

c) all'atto della compravendita la parte acquirente versa alla Regione una somma calcolata ai sensi del comma 2 di questo articolo e si impegna, con atto unilaterale d'obbligo, a utilizzare l'immobile come abitazione principale per un periodo pari agli anni residui del vincolo originario di locazione ovvero a cederlo in locazione, per il medesimo periodo, a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'accesso all'edilizia agevolata e alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

2. Il corrispettivo da versare alla Regione in occasione delle operazioni di compravendita di cui al comma 1 è determinato applicando la percentuale del 15 per cento al prodotto tra il rateo annuale, su base mensile, del contributo ricevuto e il numero dei mesi di cui si chiede la riduzione del vincolo. In mancanza dell'atto d'obbligo di cui alla lettera c) del comma 1 il corrispettivo è maggiorato del 10 per cento.

3. I proventi derivanti dall'applicazione di questo articolo, iscritti al Titolo IV, categoria 4 dello stato di previsione dell'entrata, sono destinati alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al Titolo II, Capo I, della l.r. 36/2005 iscritti a carico della Missione 8 Programma 2.

4. La parte venditrice comunica alla Regione l'avvenuta compravendita realizzata ai sensi di questo articolo entro trenta giorni dalla stipula del contratto.

5. Le convenzioni di edilizia agevolata stipulate tra i soggetti attuatori degli interventi e i Comuni si intendono integrate con le previsioni di questo articolo.

#### **Art. 9**

*(Registrazione delle agevolazioni Irap)*

1. Al fine di adempiere agli obblighi di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), le disposizioni agevolative previste dall'articolo 1, commi 4, 4 bis, 5 e 5 bis, della l.r. 35/2001, dall'articolo 1, comma 1, della l.r. 25/2003, dall'articolo 25, comma 1, della l.r. 2/2006 e dall'articolo 3 della l.r. 30/2015, fruibili ai sensi del Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, sono registrate in ottemperanza a quanto disposto dal predetto Regolamento che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

#### **Art. 10**

*(Disposizioni per l'utilizzo delle risorse svincolate  
ai sensi dell'articolo 6 bis della legge  
3 agosto 2017, n. 123)*

1. La Regione Marche destina alla riduzione del debito le risorse alla stessa spettanti dallo Stato per le quali è stato autorizzato lo svincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 3 agosto 2017, n. 123 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno). Le risorse svincolate per euro 6.000.000,00 sono indicate nella Tabella di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 28 (allegato 17), allegata a questa legge.

2. Le risorse svincolate di cui al comma 1 sono iscritte a carico della Missione 1 programma 3 e sono regolate con modalità compensativa con l'entrata di importo corrispondente iscritta a carico del Titolo 4 "Entrate in conto capitale".

#### **Art. 11**

*(Disposizioni finanziarie per l'anno 2017  
concernenti il riordino di cui alla legge 56/2014)*

1. Per l'anno 2017 è autorizzato un contributo straordinario alla Provincia di Macerata per complessivi euro 1.200.000,00 destinato a fronteggiare le esigenze connesse alla gestione dell'esercizio finanziario 2017.

2. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 1,

3. In attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), la Regione acquisisce le risorse finanziarie connesse alle funzioni trasferite risultanti dal rendiconto dell'anno 2016 della Provincia di Macerata pari ad euro 2.731.362,82 iscritte nel bilancio di previsione a carico del Titolo 2, Tipologia 01 Categoria 01 e ne dispone, entro l'autorizzazione di cui al comma 1, la contestuale riassegnazione alla medesima provincia.

#### **Art. 12**

*(Modifiche alla l.r. 13/2017)*

1. ....

2. ....

#### Nota relativa all'articolo 12:

*Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 4, l.r. 7 aprile 2017, n. 13.*

*Il comma 2 modifica il comma 2 dell'art. 4, l.r. 7 aprile 2017, n. 13.*

#### **Art. 13**

*(Disposizioni per la specifica destinazione delle entrate in conto capitale non aventi natura ricorrente)*

1. Alle entrate in conto capitale, straordinarie e di natura non ricorrente, iscritte al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", tipologia 04 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali" accertate ed incassate per euro 1.562.618,20 a carico dei capitoli 1.4.04.01.0001 e 1.4.04.02.0001 è attribuito il formale vincolo di specifica destinazione alla spesa di investimento nell'ambito delle Missioni e dei programmi indicati nella Tabella di cui alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 28 (allegato 11), allegata a questa legge.

#### **Art. 14**

*(Incorporazione nell'INRCA del presidio ospedaliero SS. Benvenuto e Rocco di Osimo)*

1. A decorrere dall'1 gennaio 2018 il presidio ospedaliero SS. Benvenuto e Rocco di Osimo, ramo dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) di cui alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), dell'area vasta 2, è incorporato nell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (INRCA) di cui alla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "INRCA" di Ancona).

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta regionale adotta i criteri e le modalità necessari per regolare i rapporti giuridici e patrimoniali tra l'ASUR e l'INRCA.

#### **Art. 15**

*(Modifica alla l.r. 10/2007)*

1. ....

Nota relativa all'articolo 15:

*Il comma 1 aggiunge l'art. 4 bis, l.r. 2 agosto 2007, n. 10.*

**Art. 16**

*(Modifiche alle l.r. 34/1988, 20/2001 e 14/2003)*

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. Gli schemi contrattuali di cui ai commi 1 e 4 sono approvati dall'Ufficio di Presidenza, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Nota relativa all'articolo 16:

*Il comma 1 aggiunge i commi 9 bis e 9 ter all'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.*

Il comma 2 aggiunge il comma 12 bis all'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.

Il comma 3 modifica il comma 13 dell'art. 22, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Il comma 4 modifica il comma 4 dell'art. 16, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.

Il comma 5 aggiunge il comma 8 bis all'art. 16, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.

**Art. 17**

*(Modifiche alla l.r. 14/2015)*

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. I componenti del Collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, continuano a svolgere le funzioni sino alla scadenza di cui al comma 1. I componenti del Collegio, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, eleggono il Presidente.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 14/2015, come modificato dal comma 4 di questo articolo, quantificati complessivamente in euro 6.500,00, si provvede, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con incremento degli stanziamenti della Missione 1, Programma 01, e contestuale equivalente riduzione degli stanziamenti della Missione 20, Programma 01. Per gli anni successivi con legge di bilancio nell'ambito degli stanziamenti iscritti in attuazione della l.r. 14/2015.

Nota relativa all'articolo 17:

*Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 4, l.r. 13 aprile 2015, n. 14.*

Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell'art. 5, l.r. 13 aprile 2015, n. 14.

Il comma 3 aggiunge il comma 6 bis all'art. 6, l.r. 13 aprile 2015, n. 14.

Il comma 4 modifica il comma 1 dell'art. 10, l.r. 13 aprile 2015, n. 14.

**Art. 18**

*(Modifiche alla l.r. 23/1995)*

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.

6. Le indennità di funzione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 23/1995 sono ridotte del 4,30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2018.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 11.484,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si fa fronte con le minori spese derivanti dall'applicazione del comma 6 pari ad euro 12.204,00; le risorse risultano già iscritte negli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 01 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione 2017/2019.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3, quantificati in euro 17.226,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse già iscritte negli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 01 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione 2017/2019.

9. Per gli anni successivi gli oneri annuali derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, quantificati in euro 28.710,00, trovano copertura negli stanziamenti iscritti nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 01 "Organi istituzionali" approvati con le rispettive leggi di bilancio con riferimento alla l.r. 23/1995.

10. ....

11. In sede di prima applicazione l'atto di cui all'articolo 17 bis della l.r. 23/1995, come inserito dal comma 10 di questo articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Nota relativa all'articolo 18:

*Il comma 1 aggiunge la lett. e bis) al comma 1 dell'art. 4, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.*

Il comma 2 modifica la lett. f) del comma 1 dell'art. 4, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.

Il comma 3 modifica la lett. g) del comma 1 dell'art. 4, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.

Il comma 4 modifica il comma 7 dell'art. 6, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.

Il comma 10 aggiunge l'art. 17 bis, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.

#### **Art. 19**

*(Modifica alla l.r. 19/2015)*

1. ....

#### Nota relativa all'articolo 19:

*Il comma 1 modifica il comma 5 dell'art. 14, l.r. 20 aprile 2015, n. 19.*

#### **Art. 20**

*(Riconoscimento di debito fuori bilancio)*

1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio per complessivi euro 3.410,06 inerente l'esecuzione delle sentenze della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per le Marche, n. 70/2016 del 25 novembre 2016, n. 2/2017 del 13 gennaio 2017 e n. 12/2017 del 17 febbraio 2017 relativo alle spese per gli onorari e diritti spettanti agli avvocati Alessio Stacchiotti e Manola Giorgini.

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 trovano copertura negli stanziamenti, già iscritti per l'anno 2017 nella Missione 1, Programma 11, Capitolo 2011110024.

#### **Art. 21**

*(Disposizioni di razionalizzazione della spesa)*

1. In attuazione del comma 5 dell'articolo 5 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito dalla legge 122/2010 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalla Regione, esclusi i contratti di lavoro subordinato o autonomo di cui all'articolo 4 della l.r. 34/1988, agli articoli 21 e 22 della l.r. 20/2001 e agli articoli 16 e 17 della l.r. 14/2003, può dar luogo esclusivamente, se previsto da norme di legge, al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza, ove previsti da norme di legge, non possono superare l'importo di euro 30,00 a seduta.

#### **Art. 22**

*(Finalizzazione di spesa)*

1. L'autorizzazione di spesa della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 (Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità) è finalizzata per euro 10.000,00 al finanziamento dell'articolo 3 (Campagne di informazione) e per euro 115.000,00 al

finanziamento dell'articolo 5 ter (Misure premiali).

2. Per l'anno 2018, euro 400.000,00 iscritti a carico della Missione 7, Programma 1, sono finalizzati all'accoglienza e valorizzazione dei territori nelle tre province colpite dal sisma di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo; precisamente euro 150.000,00 per il territorio della provincia di Macerata, soggetto attuatore Comune di Macerata; euro 130.000,00 al territorio della provincia di Ascoli Piceno, soggetto attuatore Provincia di Ascoli Piceno; euro 120.000,00 al territorio della provincia di Fermo, soggetto attuatore Associazione Marca Fermana.

### **Art. 23**

*(Commissione di esame per il rilascio del certificato di idoneità all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici. Modifica alla l.r. 30/1996)*

1. Il pagamento dei compensi previsti dalla legge regionale 23 luglio 1996, n. 30 (Organizzazione e funzionamento della Commissione di esame per il rilascio del certificato di idoneità all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici) è effettuato dall'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) con oneri a carico del proprio bilancio.

2. ....

#### Nota relativa all'articolo 23:

*Il comma 2 abroga i commi 2 e 3 dell'art. 4, l.r. 23 luglio 1996, n. 30.*

### **Art. 24**

*(Modifiche alla l.r. 45/1998)*

1. ....

2. ....

3. Gli interventi volti al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 di questo articolo sono compresi nel Programma triennale dei servizi di cui all'articolo 13 della l.r. 45/1998. Nelle more dell'aggiornamento del Programma vigente tali interventi sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.

#### Nota relativa all'articolo 24:

*Il comma 1 aggiunge la lett. e bis) al comma 2 dell'art. 1, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.*

Il comma 2 modifica la lett. e) del comma 1 dell'art. 24, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.

### **Art. 25**

*(Modifica alla l.r. 33/2014)*

1. ....

#### Nota relativa all'articolo 25:

*Il comma 1 aggiunge la lett. d bis) al comma 1 dell'art. 11, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.*

**CAPO III Variazione al Bilancio di previsione per  
il triennio 2017/2019. Disposizioni finanziarie**

**Art. 26**

*(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa 2017/2019)*

1. Allo stato di previsione dell'entrata del Bilancio di previsione 2017/2019 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato "Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2017/2019", allegato 2 di questa legge.

2. Allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2017/2019 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato "Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2017-2019", allegato 4 di questa legge.

**Art. 27**

*(Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 35/2016  
"Disposizioni per la formazione del  
Bilancio 2017/2019 della Regione Marche –  
legge di stabilità 2017" e alla tabella A allegata alla  
l.r. 36/2016 "Bilancio di previsione 2017/2019")*

1. ....

2. ....

Nota relativa all'articolo 27:

*Il comma 1 modifica i seguenti allegati alla l.r. 30 dicembre 2016, n. 35: la tabella C "Autorizzazioni di spesa" secondo le risultanze della tabella C allegata a questa legge; la tabella D "Cofinanziamenti regionali a programmi statali" secondo le risultanze della tabella D allegata a questa legge e la tabella E "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari" secondo le risultanze della tabella E allegata a questa legge.*

Il comma 2 modifica la tabella A "Finanziamento per gli anni 2017-2019 delle leggi regionali continuative e ricorrenti" allegata alla l.r. 30 dicembre 2016, n. 36, secondo le risultanze della tabella A allegata a questa legge

**Art. 29**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.